



Infostudio

N. 8 del 10.03.2021

COVID-19: il Presidente Draghi firma il nuovo DPCM, il primo del suo mandato

Gentile Cliente,

*il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid, il primo del suo mandato. Il decreto **entrerà in vigore il 6 marzo e resterà valido fino al 6 aprile, inclusa Pasqua.***

Presentiamo di seguito, nello specifico, cosa si può e non si può fare a seconda dei colori delle regioni o dei singoli territori.

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Disposizione normativa

Premessa

Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato, in data 02/03/2021, il nuovo DPCM che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.



Il DPCM **sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021** e conferma, **fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse**, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.





La chiusura delle scuole

La stretta sulla scuola è una delle principali novità del nuovo DPCM:

ZONE ROSSE	→	Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
ZONE ARANCIONI E GIALLE	→	I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica: <ol style="list-style-type: none">1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni;3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Nelle zone gialle, le scuole secondarie superiori **possono** organizzare la didattica con una formula flessibile che consenta di mantenere la didattica «almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione». Il resto sarà svolto a distanza.



Spostamenti, visite, trasporti

Il DPCM **conferma, fino al 27 marzo, il divieto** già in vigore **di spostarsi tra regioni o province autonome diverse**, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, mentre resta sempre consentito il rientro presso domicilio o abitazione.

I trasporti pubblici possono essere riempiti **fino a un massimo del 50%**. All'interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia della regione:

ZONA GIALLA	→	Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 , margine entro il quale sono possibili solo ed esclusivamente gli «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Nel resto della giornata è comunque «fortemente raccomandato» di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
ZONA ARANCIONE	→	Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre fatto salvo per motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gli «spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
ZONA ROSSA	→	Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all'interno della regione , sempre con l'eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.



Spostamenti verso le seconde case

Si può andare nelle seconde case, ma **soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione** e soltanto se per farlo **non si deve uscire** da una regione arancione scuro o rossa. Chi vive in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa.

Vietato, in ogni caso, invitare amici o parenti che non facciano parte del proprio nucleo familiare. In caso di case condivise o in multiproprietà **potrà andare solo una famiglia alla volta**. Bisogna inoltre dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021.

Bar e ristoranti

È rimasto il **divieto di asporto per le attività dei bar** (codice ATECO 56.3) **dopo le 18**, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l'asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
Resta vietato il consumo sul posto.

In zona gialla	→ bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano aperti fino alle 18 . Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo , salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati in quelle strutture. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 il servizio da asporto per i ristoranti, sempre con l'obbligo di non consumare il pasto nei pressi dell'esercizio.
In zona arancione	→ resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
In zona rossa	→ sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) e resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto . Anche in questo caso, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.



E' consentita anche la somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali e centri commerciali

Nelle giornate **festive e prefestive in tutta Italia** «sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad **eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie**».

**In zona
rossa**



sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad **eccezione dei generi alimentari e di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole**; inoltre, «sono chiusi i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici». **Chiudono parrucchieri, barbieri e centri estetici.**

Attività motoria e sportiva

Restano chiusi gli impianti sciistici, le palestre e le piscine. Nel caso degli impianti sciistici, si fa eccezione per «**atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip)**», per «permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci».

Nelle zone **gialle ed arancioni** si può svolgere attività sportiva in maniera individuale, rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri.

In tutte le zone è consentito fare attività motoria in prossimità della propria abitazione, in maniera individuale, sempre con distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l'obbligo di mascherina.

Cinema, teatri, musei

Nelle **zone gialle** si conferma la possibilità per i **musei** di aprire nei giorni **infrasettimanali**, garantendo un afflusso controllato. **Dal 27 marzo**, sempre nelle zone gialle, **è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi.**





Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede **la possibilità di riaprire teatri e cinema**, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano sempre chiusi i musei in zona arancione e rossa.

Sale giochi

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Discoteche e sale da ballo

Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso.

Lavoro

E' confermata la prevalenza dello smart working sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.

La fascia bianca

Un capitolo a parte riguarda le zone bianche, quelle con il più basso rischio Covid (attualmente solo la Sardegna).



INFORMA - Rientrano in fascia bianca «le regioni che si collocano in uno scenario di "tipo 1" e con un livello di rischio **basso**, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività».


Si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.





Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, compresa la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

In sintesi



Link utili

Il testo del Dpcm del 02/03/2021:

↳ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302-txt_0.pdf